



Comune di Varallo Pombia
Provincia di Novara

Regolamento Per l'Istituzione dell'Albo Comunale del Volontariato

Approvato con Deliberazione C.C. n. 66/96
Modificato con Deliberazione C.C. n. 33/2012

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

- 1- Il Comune di Varallo Pombia riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne le qualità e per contrastare l'emarginazione.
- 2- La Giunta Comunale, attraverso gli strumenti di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.
- 3- Il presente regolamento stabilisce i principi e i criteri per la tenuta dell'Albo Comunale delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni comunali e le Organizzazioni medesime.

ART. 2 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 1- Ai fini del presente regolamento per attività di volontariato deve intendersi quella prestata con le finalità di cui all'art. 1 comma 1 in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto.
- 2- L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontariato possono eventualmente solo essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
- 3- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte-.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

- 1- È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 2- Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
- 3- Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti: l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni o contributi o lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
- 4- Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da esse svolte.
- 5- Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

ART. 4 – ALBO DEL VOLONTARIATO

- 1- È istituito, presso l'Ufficio di Segreteria, l'Albo del Volontariato.
- 2- L'Albo è articolato nei seguenti settori e sezioni:
 - a) SETTORE SOCIALE
 - sanità
 - assistenza sociale
 - igiene
 - sport
 - b) SETTORE CULTURALE
 - istruzione
 - beni culturali
 - educazione permanente
 - attività culturali
 - c) SETTORE AMBIENTE
 - tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
 - tutela della fauna e della flora
 - tutela degli animali da affezione
 - protezione civile
 - d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI
 - tutela dei diritti del consumatore
 - tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi.
- 3- i settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta dell'Assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.

ART. 5 – REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1- Possono iscriversi all'Albo del volontariato le organizzazioni di volontariato, operanti in Varallo Pombia da almeno sei mesi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento e la cui attività sia finalizzata alla cura di interessi individuali di cui siano associati o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela.
- 2- Per ottenere l'iscrizione, il rappresentante legale dell'organizzazione deve presentare una domanda al Sindaco corredata da:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto o degli accordi tra gli aderenti;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - c) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attività dell'organizzazione e una relazione sull'attività svolta.
- 3- Entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ufficio di Segreteria procede all'accertamento dei requisiti.
- 4- L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto del Sindaco entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 5- Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato.
- 6- Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda è comunicato all'istante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione.

ART. 6 – REVISIONE DELL'ALBO

- 1- L'Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
- 2- Per i fini indicati dal comma precedente annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo trasmettono all'Ufficio di Segreteria:
 - a) una copia dei bilanci consuntivi;
 - b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti;
 - d) l'indicazione dei contratti di lavoro dipendente o autonomo conclusi dall'organizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n° 266;
 - e) una relazione sulle attività produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione, al fine di verificarne l'effettiva marginalità.
- 3- Nel caso l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, l'Ufficio di Segreteria, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, dispone la cancellazione dall'Albo ai sensi del successivo articolo 7.

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1- La cancellazione dall'Albo può essere disposta per:
 - a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) il mancato svolgimento delle attività di volontariato.
- 2- La cancellazione è disposta con provvedimento del Sindaco ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3- La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato.

ART. 8 – PUBBLICITÀ DELL'ALBO

- 1- L'Ufficio di Segreteria procede, ogni anno, alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune oppure sul Periodico Comunale "IL DIALOGO" dell'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo, distinte per settore di attività, dal quale risulti:
 - a) ambito territoriale di attività di ciascuna organizzazione;
 - b) l'eventuale titolarità di convenzioni stipulate ai sensi del successivo art. 9.

ART. 9 – CONVENZIONI

- 1- I rapporti tra le organizzazioni di volontariato, iscritte all'Albo da almeno sei mesi, e il Comune per la gestione dei servizi, sono regolati da convenzione ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.
- 2- I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà a stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni iscritte all'Albo ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3- Le convenzioni devono provvedere:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti;
- c) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d'opera a rapporto libero-professionale;
- d) il possesso da parte dei volontari delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni;
- e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- f) l'avvenuta stipula delle assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei gruppi aderenti;
- g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
- h) l'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative;
- i) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
- j) la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione.

4- Il Consiglio Comunale, per fini di uniformità nelle prestazioni dei servizi, può emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonché schemi di convenzione-tipo.

ART. 10 – CRITERI DI PRIORITÀ PER LE CONVENZIONI

Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, il Comune si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e capacità operativa delle organizzazioni, considerando in particolare:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione
- b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di quantità e di qualità del personale volontario, anche con riferimento a standards previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento dei servizi;
- d) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione.

ART. 11 – CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

1 – E' istituita la Consulta Comunale del volontariato. Essa è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato
- b) Un rappresentante di ogni Associazione operante sul territorio.

2 – Compete alla consulta:

- a) coordinare le iniziative promosse autonomamente dalle singole Associazioni;
- b) esprimere alla Giunta parere in ordine alle iniziative promosse dalle singole Associazioni per le quali venga chiesto al Comune l'utilizzo di strutture o aree pubbliche, il patrocinio o il sostegno finanziario o sia comunque necessaria un'autorizzazione da parte del Comune;
- c) esprimere alla Giunta parere sulla programmazione delle politiche sociali del Comune;
- d) esprimere alla Giunta parere sulle richieste di iscrizione all'Albo da parte delle Associazioni di volontariato.

ART 12 – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

La Consulta adotterà un proprio regolamento interno di funzionamento.